

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02804/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2804 del 2019, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Autilia Loffredo, Giancarlo Caliendo, Giuseppina D'Agostino, Elvira Arianna,
Patrizia Bolcato, Rita Ramacci, Esmeralda Tuccillo, Nicoletta Carassale, Liliana
Salvo, Barbara Barbati, Claudia Bonanno, Annalisa Brez, Maddalena Fiorenza,
Antonina Colica, Rosina Catalfamo, Angela Vanda Piro, Maria Patrizia Sacco,
Emanuela Zanazzi, Fabrizio Brini, Teresa Barraco, Loredana Grill, Alessandra
Devoti, Silvio Robert Leone, Daniela Ponticiello, Piera Orengo, Teresa Fioravante,
Genoveffa Albiero, Maria Arcidiaco, Roberta Zanella, Annunziata Bonarrigo,
Gabriella Sansalone, Clotilde Lucia Boccia, Maria Cristina Mariotti, Silvia Capo,
Maria Grazia Palese, Alba Monteleone, Marzia Bartolini, Marina Olante, Raffaella
Berardi, Paola Danti, Teresa Degaetano, Maria Angela Loda, Patrizia Valentini,
Maria Antonia Marciano', Elisa Del Bo, Rachele Di Genua, Cinzia Ortu, Fernanda
Loi, Enrica Cucciari, Mauro Serri, Enzo Paoletti, Brigida Brancati, Silvana
Guaraldi, Stefania Signoretto, Biagina Furiati, Sonia Guidugli, Giovanna Bonghi,

Barbara Magistri, Giuseppe Cozzolino, Elisabetta Leone, Antonietta De Carlo, Anna Angela Corno, Natalia Pugliese, Maria Grazia Curatolo, Romina Santoro, Loredana Defilippi, Angela Bruzzese, Silvana Reginella, Elisabetta Bruni, Daniela Lepore, Daniela D'Angelo, Grazia Leone, Giovanna Guerrieri, Maria Santa D'Alesio, Maria Lo Stimolo, Rosa Savarese, Manuela Gemma Cesareo, Mario Vitale, Jean Claude Ippolito, Fiorella Venturi, Felicita Busacca, Massimiliano Demuro, Paola Gallastroni, Amelia Sparavigna, Rosalba Fontana, Maria Giuseppina Piergiovanni, Onelia Pascucci, Anna Maria Nembrini, Stefano Cenni, Simonetta Tomasi, Marina Cagetti, Antonella Rutili, Beatrice Gasparini, Anna Maria Nesto, Francesco Sprio, Maria Luigia Pisauro, Nadia Righetto, Sebastiana Sultana, Marina Sacerdoni, Nadia Parianotti, Barbara Gioffre', Rosa Merotta, Gabriella Mucci, Silvana Cipolla, Franco Tommassini, Mario Polignano, Bianca Bianchi, Nadia Tamolli, Sabina Sandri, Rosetta Antonetti, Rita Scarciello, Maria Balotta, Michele Molise, Francesca Borelli, Annalisa Moretti, Rosa Lina Brivido, Viviana Tampieri, Rosaria Malfitano, Eleonora Maccarrone, Grazia Marra, Maria Bonaccorso, Maria Grazia Lanzi, Aldo Russo, Lucia Trabucco, Anna Di Genua, Anna Rizzo, Annalisa De Francesco, Mara Bertocchi, Angela Maria Tognocchi, Maria Catena Fazio, Enrica Motta, Luisa Brunetti, Marina Brunetti, Giuseppina Poletti, Vesna Skrlj, Fabio Rotondi, Rachele Mozzanica, Rosalba Orsini, Raffaella Di Chirico, Carmela Piera Nardacchione, Laura D'Elia, Lucia Vivaldini, Rosaria Zammataro, Cinzia Bosisio, Anna Panunzio, Elena Facchini, Nadia Frandoli, Maria Sollo, Antonietta Pucci, Caterina Angelini, Ferruccio Gastoldi, Angela Chesini, Mirca Gabrini, Davide De Battista, Teresa Abbruzzese, Antonina Nicolosi, Vincenzo Ricci, Antonietta Circi, Savina Alessandrini, Stefano Mancini, Maria Rosa Di Leo, Elisa Passafaro, Annamaria Vitale, Marisa Lucia Fondello, Fiorentina Rettura, Ornella Marasco, Maria Tridico, Giuseppina De Matteo, Cinzia Giuseppina Giammalvo, Maria Addolorata Mastrolia, Ada Giuseppina Arcorace, Silvia Rainero, Stefania Meloni, Raffaella Arcamone, Catia Giancristiano, Maria

Luisa Paci, Assunta Lofaro, Renata Gallo, Faustina Cassano, Antonina Mancuso, Emilio Nicolaci, Roberta Rigamonti, Isabella Salaris, Arianna Cambieri, Marystella Inzitari, Salvatore Desogus, Rosalba Farese, Laura Abbate, Maria Rosaria Cucinelli, Ciro Messina, Valeria Chianello, Antonietta Esposito, Dorangela Posa, Silvia Moscatelli, Rita Angela Fanciotto, Marzia Santina Quatrida, Luisiana Eleonora Nadia Bosi, Angela Battinelli, Maria Antonietta Di Nunno, Cinzia Vacalebre, Vincenzo Pizzolato, Carmela De Milato, Antonino Tabbone, Chiara Rossi, Luigi Domenico Antonio Spano, Pasqualina Bergamo, Francesca Filiti, Giuseppina Domenica Cosma, Grazia Mitti, Filippo Campo, Nunzia Raffaella Russo, Ivan Alfio Antonino Pilato, Anna Salvatrice Mirone, Alfio Gabriele Galvagno, Giovanna Pastore, Livia Italia Adamo, Alessandro Querci, Daniela Gorgoroni, Lucia Lanzafame, Antonella Idato, Donatella Giannini, Rolando Mario De Caprio, Tonino Garofalo, Antonio Mancuso, Anna Licia Curreli, Serafina Sgueglia, Giacomina Alessio, Anna Maria Genco, Rosario Perna, Rosa Carotenuto, Rosella Luconi, Angela Caliri, Alessandro Checchi, Luisa Grazia Colacrai, Simonetta Sanna, Rita Paoletti, Monica Ferlini, Alessandra Rostagno, Teresa Todaro, Elia Gasperini, Dolores Manzoni, Candida Bartoli, Patrizia Panariello, Diego Milan, Stefano Uzzo, Domenica Polimeni, Lucia Fusco, Marialuisa Bovino, Natalia Valeri, Flora De Marinis, Fabio Ippolito, Michele Bara, Annunziata Sapone, Luigi Calabretta, Anna Maria Rosaria Picardi, Paola Neri, Santo Antonio Falcone, Michela Russo, Alessandra Pelus, Anna Russo, Maria Cali', Loretta Salvadori, Giuseppe Attanasio, Alessandra Maria Michela D'Acunto, Angelina Zarrella, Antonella Vascotto, Claudia Bernini, Annamaria Scialpi, Addolorata Rodia, Salvatore Rotolo, Giuseppina Graci, Giuseppina Gallucci, Rosa Siverino, Francesca De Chiara, Angela Melfi, Colomba Pacifico, Ivana Ferraiuolo, Antonio Di Girolamo, Patrizia Carandente, Carolina Marciano, Giuseppe Raimondo, Cesare Muolo, Monica Eleuteri, Annamaria Cuomo, Antonella Raio, Loredana Milasi, Raffaele Bova, Arianna Pascale, Francesco Iorio, Giulia Lamberti, Luigi Contieri, Aniello Bossone, Roberto Sciolti, Cesidio Salvatore, Concetta Alosa, Corinna

Santorelli, Michele Ferraro, Nicola Bova, Maria Gabriella Inverso, Carmela Cavallaro, Maria D'Alessandro, Manuel Vassalini, Lucia De Maio, Rosa Graziano, Gianni La Malfa, Cecilia Ferrara, Anna Rotundo, Giacomo Acerbo, Anna Agnello, Antonietta Favilla, Angela Maglione, Giacinto Donato, Leonardo Castore, Alfredo Priola, Felice Manzo, Rosa Chianese, Giovanni Andrea Salierno, Marco Locanto, Giovanni Compagno, Bruna Paccagnella, Cosimo Catillo, Nunzia Tufano, Viviana Elisabetta Budel, Anna Castaldo, Antonella De Novellis, Valter Auddino, Ferdinando Caputo, Giovanni Raimondo, Patrizia Brunori, Maria Cristina Vainolo, Maria Fioretti, Marcello Stallone, Andrea Costi, Maria Emanuele, Maurizio Sanguedolce, Sara Pandico, Antonietta Orabona, Salvatore Pagliuca, Giovanna Menna, Antonietta Storace, Felice Napolitano, Carmine Pesce, Paola Barra, Umberto Schiavone, Giuseppe Taffetani, Luigi De Rosa, Giuseppina Martino, Maria Civitaquale, Silvia Izzo, Daniela Lattanzi, Elvira Veneto, Maria Filomena Dell'Imperio, Filippa Salerno, Donatella Verdecchia, Ornella Panuello, Giuliana Radoslavo, Stefano Zimanyi, Grazia Milone, Ilaria Sarli, Patrizia Oddo, Tiziana Simcich, Giuseppina Tedeschi, Anna Russo, Maddalena Luongo, Rosella Amici, Gilda Tufano, Marialuigia Anna Pellegrino, Carolina Martino, Donatella Savi, Giovanna Marchese, Rosaria Mirasolo, rappresentati e difesi dall'avvocato Valerio Femia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Carlo Mirabello 19;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

del D.M. n. 863 del 18.12.2018, del D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 e del bando del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 (4 Serie speciale Concorsi ed

esami) relativo al concorso ordinario, per titoli e esami, a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché di ogni provvedimento preordinato, consequenziale e successivo.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da ABBRUZZESE TERESA il 10\8\2019 :

per l'annullamento

dell'esito delle prove preselettive del 11,12,13 giugno 2019 relative al concorso ordinario per titoli ed esami a 2.004 posti per l'accesso al profili professionale di DGSA (area d del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (d.m n. 863 del 18.12.2018, ddg n. 2015 del 20.12.2018, bando del 28.12.2018 pubblicato in gazzetta ufficiale), nonché dell'elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato da USR Lazio con decreto n. 368 del 19.6.2019, da USR Sicilia pubblicato con decreto n. 16413 del 19.6.2019, da USR Piemonte con decreto n. 6634 del 20.6.2019, da USR Lombardia con decreto n. 1769 del 20.6.2019, da USR Sardegna con decreto n. 9049 del 18.6.2019 nonché di ogni provvedimento preordinato consequenziale e successivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2020 la dott.ssa Claudia Lattanzi, tenutasi con le modalità di cui all'art. 84 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020,

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno impugnato il d.m. 863/2018, il D.D.G. 2015/2018 e il bando del 28 dicembre 2018 con cui è stato indetto il concorso ordinario, per titoli e esami, a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

I ricorrenti hanno dedotto i seguenti motivi: 1. Mancata previsione di una procedura selettiva riservata e/o di una quota di posti riservati fino al 50 % nel concorso pubblico bandito. Vizi rilevati:

- Violazione di legge – Mancato rispetto del disposto di cui all'art. 22, comma 15 d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (GU 130 del 7/6/2017) in combinazione con gli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 sotto il profilo della corretta applicazione delle citate norme nel D.M. n. 863 del 18.12.2018 e nel D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 a seguito del parere reso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nell'adunanza del 11.12.2018 sul Concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA). Abuso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà dell'iter logico del procedimento amministrativo. 2. Falsa attuazione della riserva del 30% di cui all'art. 2, commi 6 e 7 del bando. Vizi rilevati: - Violazione di legge – Mancato rispetto del disposto di cui all'art. 22, comma 15 d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (GU 130 del 7/6/2017) in combinazione con gli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1- bis, del d.lgs. 165/2001 sotto il profilo della corretta applicazione delle citate norme nel bando del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 (4^a Serie speciale Concorsi ed esami) a seguito del parere reso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nell'adunanza del 11.12.2018 sul Concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA). - Eccesso di potere per ingiustizia manifesta

nell'assegnazione dei posti riservati non coperti. 3. Mancato esonero dalle prove preselettive degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA. Vizi rilevati: - Violazione di legge - Mancato rispetto del disposto di cui all'art. 22, comma 15 d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (GU 130 del 7/6/2017) in combinazione con gli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 sotto il profilo della corretta applicazione delle citate norme nel D.M. n. 863 del 18.12.2018, nel D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018. 4. Mancata adozione delle modifiche richieste dal CSPI nel parere del 11.12.2018. Vizi rilevati: - Eccesso di potere per contraddittorietà e vizio dell'iter logico del procedimento amministrativo. - Violazione di legge - Mancato rispetto dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della Legge n. 241 del 1990 sotto il profilo della omessa, erronea, carente e generica motivazione circa le determinazioni assunte nel D.M. n. 863 del 18.12.2018, nel D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 e nel bando del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 (4^a Serie speciale Concorsi ed esami) a seguito del parere reso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nell'adunanza del 11.12.2018 sul Concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

Sostengono i ricorrenti: che sono tutti alle dipendenze del MIUR in qualità di assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato presso le scuole di titolarità con inquadramento nel profilo professionale ATA – Area B e che, in virtù di conferimenti di incarico annuali, hanno ricoperto nel corso dei trascorsi anni scolastici e tuttora ricoprono mansioni superiori rispetto al predetto inquadramento contrattuale, sostituendo il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) nei rispettivi Istituti Scolastici di titolarità o in utilizzazione in un altro Istituto con relativo provvedimento; che l'Amministrazione avrebbe dovuto prevedere una procedura selettiva riservata, finalizzata alla stabilizzazione di posizioni lavorative di assistenti amministrativi che da anni di fatto svolgono le mansioni di DSGA; che il parere reso dal Consiglio Superiore della Pubblica

Istruzione aveva auspicato, in linea con la previsione di cui all'art. 22 del D.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, l'attivazione di un concorso straordinario/mobilità professionale riservato agli attuali facenti funzione in possesso del requisito dei 3 anni di servizio; che non si poteva riservare un numero di posti inferiore al 50%; che la previsione di un'unica graduatoria di merito e di una riserva a superamento di tutte le prove concorsuali di per sé non può in alcun modo tutelare le posizioni dei candidati, odierni ricorrenti.

All'udienza del 1° luglio, tenutasi con le modalità di cui all'art. 84 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, il ricorso è stato trattenuto in decisione. I ricorrenti, in sostanza, deducono che l'Amministrazione avrebbe dovuto indire una procedura selettiva a loro riservata e che, comunque, avrebbe dovuto prevedere una riserva di posti maggiore.

L'art. 24 del d.lgs. 150/2009 impone alle amministrazioni di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2010, i posti disponibili nella dotazione organica attraverso pubblici concorsi con riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale interno, sancendo così la regola per cui il concorso pubblico costituisce la forma generale e ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'Amministrazione.

Il concorso pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, resta il metodo migliore per la provvista di organi chiamati ad esercitare le proprie funzioni in condizione di imparzialità e al servizio esclusivo della nazione, sicché deroghe alla regola del concorso, da parte del legislatore, sono ammissibili solo nei limiti segnati dall'esigenza di garantire il buon andamento dell'Amministrazione o di attuare altri principi di rilievo costituzionale, in ragione della peculiarità di particolari uffici, competendo al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato.

Nel caso in esame, il legislatore ha deciso, nell'ambito della sua discrezionalità, di indire un concorso ordinario riservando una quota dei posti, il 30%, alla categoria a

cui appartengono i ricorrenti, in coerenza con quanto disposto dall'art. 24 citato.

Per quanto riguarda la previsione della soglia di posti da riservare, pari al 30%, è da rilevare che l'art. 24 citato non prevede, così come ritengono i ricorrenti, che la quota di posti da riservare debba essere pari al 50%, ma al contrario stabilisce che la riserva non può superare la quota del 50% lasciando poi al legislatore la scelta nell'individuazione della quota da destinare.

L'individuazione della soglia del 30% risulta legittima anche in virtù di quanto sancito dall'art. 22 d.lgs. 75/2017, di cui i ricorrenti deducono la violazione, per il quale *“il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 30 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria”*.

È infine da rilevare che il candidato riservatario, vincitore per merito, deve essere computato nel totale dei soggetti rientranti nella quota di riserva. In particolare, le volte in cui un candidato riservatario si sia collocato tra i vincitori per merito, egli avrà, al contempo, soddisfatto i due interessi in gioco: quello costituzionale alla selezione dei migliori e quello della legge alla presenza, nell'Amministrazione, di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che inducono la riserva (cfr. Tar Lazio, sez. I, 29 ottobre 2019, n.12460).

Ciò che conta è che tra i vincitori del concorso il 30% dei posti sia attribuito alla categoria dei riservisti.

Per quanto riguarda, infine, la previsione contenuta nell'art. 2, commi 6 e 7, del bando, per i quali *“6. Il trenta per cento dei posti messi a concorso nella singola regione è riservato al personale ATA di ruolo in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso di cui ai commi precedenti. 7. I posti riservati, qualora non coperti, sono assegnati agli altri concorrenti in ordine di graduatoria”*, questa va letta nel senso che, qualora il numero dei riservisti in graduatoria non sia tale da coprire per intero il numero dei posti a questi assegnati, i posti rimanenti vengano assegnati ai candidati non riservatari.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto con compensazione delle spese stante la particolarità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Daniele Profili, Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO